

Roma, 25 marzo 2009



**Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali**

*Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti
del Lavoro
Via Cristoforo Colombo 456
00145 Roma*

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. 25/I/0004252

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – professionisti sportivi – modalità di indicazione delle presenze nel Libro Unico del Lavoro.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per sapere se, nel caso di rapporti di lavoro con professionisti sportivi ex L. n. 91/1981, sia obbligatorio istituire il calendario presenze e se, in caso affermativo, sia sufficiente l'indicazione della lettera "P" per la presenza al lavoro nel Libro Unico del Lavoro.

Al riguardo, acquisito il pareri della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente si precisa che il rapporto di lavoro degli sportivi professionisti è di natura subordinata ed è regolato dalla disciplina specifica prevista dalla L. n. 91/1981, come modificata dalla L. n. 586/1996.

Inoltre, come stabilito dal D.L. n. 112/2008 (conv. da L. n. 133/2008), l'obbligo di istituzione e tenuta del Libro Unico del Lavoro riguarda tutti i datori di lavoro privati che abbiano alle dipendenze, tra gli altri, lavoratori subordinati.

Per tutti i lavoratori interessati, i datori di lavoro dovranno riportare nelle varie sezioni di cui si compone il Libro Unico (anagrafica, retributiva e presenze) tutte le informazioni inerenti la prestazione di lavoro.

Relativamente ai dati delle presenze, l'art. 39, comma 2, del D.L. n. 112/2008, in via generale dispone che il Libro Unico deve contenere un calendario delle presenze di ciascun lavoratore da cui deve risultare, per ogni giornata, il numero di ore di lavoro effettuate, le ore di lavoro straordinario, le assenze dal lavoro anche se non retribuite, le ferie ed i riposi.

L'art. 1, comma 2, del D.M. 9 luglio 2008 prevede che ciascuna annotazione relativa alle presenze o alle assenze dei lavoratori deve essere effettuata utilizzando una causale precisamente identificativa ed inequivoca e, nel caso di annotazione tramite codici o sigle, occorre predisporre la legenda delle causali adoperate.

In aderenza alla previgente disciplina (cfr. art. 20, comma 2, D.P.R. n. 1124/65) questo Ministero, con circ. n. 20/2008 ha ribadito che, nelle ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori, nella sezione presenze può essere annotata solo la giornata di presenza al lavoro (utilizzando come causale la lettera “P”) in luogo delle ore effettive di lavoro.

Inoltre, lo stesso Ministero, con il Vademecum del 5 dicembre 2008 (sezione B, risposta 22), ha precisato che la possibilità di indicare con la “P” la presenza al lavoro è riferita a quei lavoratori che non sono assoggettati ai limiti orari di cui al D.Lgs. n. 66/2003 ovvero, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del medesimo D.Lgs, *“ai lavoratori la cui durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi”*.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte si può sostenere in primo luogo che anche relativamente agli sportivi professionisti che prestano attività di tipo subordinato, sussista l’obbligo di istituzione e tenuta del Libro Unico del Lavoro, completo di registrazione delle presenze.

Stante la natura dell’attività esercitata dagli sportivi professionisti non soggetta ai limiti orari di cui al D.Lgs. n. 66/2003 ed in considerazione della retribuzione corrisposta in misura fissa, si ritiene possibile sostituire la registrazione dell’effettivo numero delle ore lavorate giornalmente con l’indicazione della presenza al lavoro utilizzando la sigla “P”.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

CC